

# ***GUIDA FISCALE PER I NON VEDENTI***



## **Presentazione**

*L'attenzione verso le tematiche di integrazione, tutela e assistenza alle persone svantaggiate è da sempre una priorità dell'Agenzia delle Entrate.*

*Questa pubblicazione, stampata in versione Braille e in formato audio-libro, vuole essere un contributo della Direzione Regionale della Sardegna ai cittadini con disabilità visive per aiutarli a districarsi nella complicata materia fiscale.*

*Si tratta di una guida pratica che contiene le informazioni semplici e sintetiche su tematiche tributarie di interesse generale, quali, ad esempio: codice fiscale, tessera sanitaria, partita iva, nuovo regime dei contribuenti minimi, presentazione della dichiarazioni dei redditi, agevolazioni per l'acquisto e l'affitto di una casa, rimborsi, cartelle di pagamento.*

*Inoltre, la guida illustra le principali agevolazioni fiscali introdotte dalla finanziaria 2008 (per il settore auto; per figli a carico portatori di handicap; per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici e altri tipi di ausilio, per le spese sanitarie, per l'assistenza personale, etc) concernenti la possibilità di ottenere un risparmio fiscale, che lo Stato offre alle persone con disabilità e alle loro famiglie.*

*In chiusura sono inserite delle informazioni utili con indirizzi, orari, numeri di telefono e siti web per le ulteriori informazioni e approfondimenti.*

*Esprimo il più sincero ringraziamento a quanti hanno collaborato alla sua realizzazione.*

***Libero Angelillis***  
***Direttore Regionale della Sardegna***

# Indice

## **PRESENTAZIONE 2**

### **1. IL CODICE FISCALE 5**

COS'È E A COSA SERVE 5  
SE LO PERDO? 5

### **2. LA TESSERA SANITARIA 6**

### **3. LA PARTITA IVA 7**

COSA SI DEVE FARE QUANDO SI INIZIA UN'ATTIVITÀ 7  
SE I DATI DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA CAMBIANO 8  
QUALI SONO GLI OBBLIGHI FISCALI DEL TITOLARE DI PARTITA IVA? 8  
AGEVOLAZIONI 8

### **4. IL NUOVO REGIME FISCALE DEI “CONTRIBUENTI MINIMI” 10**

### **5. SONO UN LAVORATORE DIPENDENTE: DEVO PAGARE LE IMPOSTE? 12**

### **6. LAVORO PER CONTO MIO: DEVO PAGARE LE IMPOSTE? 13**

DEVO TENERE LA CONTABILITÀ? 13

### **7. COME DEVO DICHIARARE QUELLO CHE GUADAGNO? 14**

SE SEI UN LAVORATORE DIPENDENTE O UN PENSIONATO (MOD. 730) 14  
A CHI E QUANDO PRESENTARE IL MOD. 730 15  
COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO UNICO 16  
TERMINI DEL MODELLO UNICO 16  
LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF 16  
LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF 16  
GLI STUDI DI SETTORE O PARAMETRI 17  
NEWS 2009: UNICO “MINI”, REDDITI IN FORMATO RIDOTTO E SEMPLIFICATO. 17

### **8. COMPRO UNA CASA: HO DELLE AGEVOLAZIONI? 19**

L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA 19

### **9. AFFITTO UNA CASA: HO DELLE AGEVOLAZIONI? 21**

### **10. SONO PROPRIETARIO DI UNA CASA: DEVO PAGARE LE IMPOSTE SULLA CASA? 22**

### **11. COME OTTENERE UN RIMBORSO 23**

RIMBORSI DI RITENUTE E VERSAMENTI DIRETTI 23  
PER I RIMBORSI IVA 23  
MODALITÀ DI RICHIESTA 24  
MODALITÀ DI EROGAZIONE 24  
ACCREDITO DEI RIMBORSI SU CONTO CORRENTE 24

### **12. COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ 26**

COSA SONO? 26  
COSA FARE? 26  
COME E DOVE PAGARE? 26

### **13. LE CARTELLE DI PAGAMENTO 27**

COSA SONO? 27  
COSA FARE? 27  
LE CARTELLE SI POSSONO CONTESTARE? 27  
SI PUÒ SOSPENDERE IL PAGAMENTO? 28  
SI PUÒ RATEIZZARE? 28

#### **14. LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI 30**

- IL FAMILIARE DEL DISABILE 31
- BONUS FAMIGLIE A BASSO REDDITO 31
- A) AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO 31
- B) LE ALTRE AGEVOLAZIONI 33
- C) ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI 35
- D) CHIARIMENTI 35

#### **15. INFORMAZIONI UTILI 38**

- CON IL TELEFONO 38
- CON UNA E-MAIL 38
- DIRETTAMENTE IN UFFICIO 39
- PRENOTAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI TRAMITE INTERNET 39
- ASSISTENZA DEDICATA AI CONTRIBUENTI CON DISABILITÀ 39

# 1. IL CODICE FISCALE

## Cos'è e a cosa serve

Il codice fiscale identifica il cittadino in tutti i rapporti con gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche. Per il suo rilascio bisogna presentarsi agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate con un valido documento di riconoscimento:

- per gli stranieri occorre il passaporto, o il permesso di soggiorno;
- per i neonati è sufficiente il certificato di nascita o l'autocertificazione del genitore.

**Attenzione:** *L'unico codice fiscale valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Nessun soggetto esterno, quindi, è autorizzato a produrre programmi per il calcolo o la stampa del tesserino.*

## Se lo perdo?

Se il tesserino viene smarrito o rubato, se ne può chiedere un duplicato ad un qualunque ufficio locale dell'Agenzia.

In alternativa, per evitare le code o il fastidio di recarsi personalmente in ufficio, il duplicato si può richiedere:

- a. via internet: basta entrare nel sito <http://www.agenziaentrate.gov.it> cliccare su Servizi, scegliere l'opzione Codice Fiscale e riempire gli spazi con i propri dati;
- b. attraverso il servizio automatico d'informazioni (numero telefonico **848 800 444**). Qualche giorno di attesa e il nuovo tesserino arriva per posta prioritaria all'indirizzo di residenza.

**In caso di variazione della propria residenza**, occorre recarsi presso l'ufficio locale per comunicare i nuovi dati, presentando un documento d'identità aggiornato con la variazione o producendo una autocertificazione.

**Se il codice fiscale è sbagliato** perché non riporta correttamente il proprio cognome o nome, occorre rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate per farlo cambiare.

## **2. LA TESSERA SANITARIA**

La tessera sanitaria contiene, oltre ai dati anagrafici e assistenziali, il codice fiscale sia in formato alfanumerico che in formato “codice a barre” e sostituirà gradualmente il tesserino plastificato di codice fiscale. Essa assume, quindi, la duplice veste di sostitutivo del tesserino di codice fiscale, da utilizzare in tutti i casi nei quali occorra esibire il codice fiscale stesso, e di strumento di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

La Tessera, che ha una validità di 5 anni, salvo diversa indicazione da parte della Regione/ASL di assistenza, può essere utilizzata sull'intero territorio nazionale e permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell'Unione Europea, in sostituzione del modello cartaceo E111.

In prossimità della scadenza, l'Agenzia delle Entrate provvede automaticamente ad inviare, all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria al momento della spedizione, la nuova Tessera a tutti i soggetti per i quali non sia decaduto il diritto all'assistenza.

Se i dati anagrafici riportati sulla tessera fossero errati, il cittadino può rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per chiedere la correzione. Allo stesso modo, in caso di smarrimento o furto, il cittadino potrà richiederne un duplicato.

**Per ogni ulteriore informazione si può telefonare al numero verde:**

**6**

**800 030 070 o consultare il sito <http://www.sistemats.it>.**

### 3. LA PARTITA IVA

La partita IVA identifica il contribuente che esercita un'attività economica in tutti i rapporti con gli Enti e le amministrazioni pubbliche e tutti gli altri operatori economici.

Il numero di Partita IVA viene rilasciato dall'Agenzia delle Entrate al momento dell'apertura della posizione IVA e resta invariato fino alla cessazione dell'attività. Deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e in ogni altro documento ove richiesto.

#### Cosa si deve fare quando si inizia un'attività

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, devono richiedere l'attribuzione della PARTITA IVA presso uno degli Uffici Locali dell'Agenzia delle Entrate presentando un'apposita dichiarazione di inizio attività, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società, seguendo le istruzioni allegate alla modulistica.

I modelli per comunicare l'inizio attività sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Si userà:

- il modello AA7/9 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, ecc.)
- il modello AA9/9 per le persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi).

La dichiarazione di inizio attività può essere presentata:

- **direttamente presso uno degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate**, in duplice esemplare, esibendo un documento di riconoscimento;
- **a mezzo posta** mediante raccomandata, in unico esemplare, con allegata copia del documento di riconoscimento;
- **in via telematica**: autonomamente avvalendosi del servizio internet richiedendo il codice PIN direttamente agli Uffici o attraverso il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> oppure tramite un intermediario abilitato utilizzando il servizio Entratel;
- **presso l'Ufficio del registro delle imprese, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura**, esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

**Se sei un soggetto diverso dalla persona fisica** (società, associazione, comitato, ecc.) e, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività, non sei già in possesso del codice fiscale, la partita IVA assume anche il valore di codice fiscale.

## Se i dati dell'attività economica cambiano

Se nel corso dell'attività variano alcuni degli elementi già comunicati, o si intende chiudere la propria attività, occorre presentare una dichiarazione di variazione entro trenta giorni dall'evento a qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando gli stessi modelli previsti per la dichiarazione di inizio attività.

Le società devono presentare una copia autenticata del verbale dell'assemblea che ha deliberato la modifica dello statuto.

## Quali sono gli obblighi fiscali del titolare di Partita IVA?

### 1. Tenuta delle scritture contabili

Le scritture contabili obbligatorie da tenere ai fini IVA per la registrazione delle operazioni attive (vendite) e passive (acquisti) sono: il registro delle fatture emesse, il registro delle fatture ricevute e, nei casi in cui è previsto, il registro dei corrispettivi.

### 2. La fatturazione

L'obbligo di emettere fattura riguarda ogni operazione, tuttavia:

- nel caso di attività di commercio al minuto (es. negozi di alimentari) la fattura è sostituita dallo scontrino;
- nelle attività di prestazioni di servizi (es. ristoranti, lavanderie) è sostituita dalla ricevuta fiscale.

8

### 3. La dichiarazione

Chiunque è in possesso del numero di Partita IVA deve presentare la dichiarazione dei redditi (modello UNICO) ogni anno. Questo obbligo vale anche per i soggetti che non abbiano percepito nessun reddito o emesso o ricevuto alcuna fattura.

### 4. I versamenti

**Tutti i titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica**, con il modello F24.

Tale obbligo può essere assolto direttamente, tramite intermediari abilitati al servizio telematico *Entratel* (che abbiano aderito all'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate che consente loro il pagamento telematico per conto dei propri clienti con addebito automatico sul conto corrente di questi ultimi), oppure utilizzando i servizi di *remote banking* offerti dalle banche

## Agevolazioni

Le persone fisiche che intraprendono una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo, con limitati compensi o ricavi conseguiti nell'anno (i limiti sono diversi a seconda dell'attività svolta), possono avvalersi dei regimi fiscali agevolati, usufruendo di semplificazioni documentali e contabili e versando un'imposta sostitutiva sul reddito.



Tali soggetti possono, inoltre, richiedere assistenza all'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate, che metterà a disposizione un tutor, che li seguirà in tutti gli adempimenti fiscali e contabili.

## 4. IL NUOVO REGIME FISCALE DEI “CONTRIBUENTI MINIMI”

Dal 1° gennaio 2008 è in vigore il regime fiscale semplificato riservato ai “contribuenti minimi” e cioè a **professionisti, lavoratori e piccoli imprenditori con ricavi annui inferiori a 30.000 euro**. Esso prevede delle forti semplificazioni fiscali e riduzioni di imposta.

**Per accedere** a tale regime agevolato è necessario non avere dipendenti, non aver acquistato nei tre anni precedenti beni strumentali per più di 15.000 euro, non essere soci di società di persone e non rientrare in un certo numero di altri casi particolari. Non è necessario richiedere tale regime, in quanto è il regime naturale per i contribuenti con i requisiti indicati.

Il regime dei minimi comporta i seguenti benefici:

- imposta forfettaria al 20% in sostituzione di IRPEF e addizionali regionali e comunali
- non applicazione dell’IRAP
- esonero dagli adempimenti IVA
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili
- non applicazione degli studi di settore.

I contribuenti che iniziano l’attività e presumono di rispettare i requisiti previsti per l’applicazione di questo regime agevolato, dovranno comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (modello AA9/9).

10

**Attenzione:** Sono comunque *esclusi dal regime dei minimi i contribuenti che operano in attività alle quali si applicano regimi speciali IVA, quali: l’agricoltura, i tabaccai, il commercio dei fiammiferi, l’editoria, la gestione di telefonia pubblica, la rivendita di documenti di trasporto pubblico, i giochi e gli intrattenimenti, le agenzie di viaggi, l’agriturismo, le vendite a domicilio gli antiquari e le agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte. Sono anche esclusi i contribuenti che effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati e di rivendita di auto.*

**Ingresso nel regime:** i contribuenti in possesso dei requisiti sono automaticamente nel regime dei minimi.

Viene stabilito che i contribuenti che avevano optato ad inizio attività per l’applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali valido per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e i due successivi possono scegliere di restare in tale regime fino alla durata dello stesso, oppure passare al regime dei minimi, se ne hanno i requisiti senza terminare il triennio.

**Per saperne di più** sui vantaggi e le caratteristiche del nuovo regime fiscale, puoi consultare il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

**Per ulteriori indicazioni** vedi anche l'ultima sezione di questo opuscolo *Informazioni Utili*.

## **5. SONO UN LAVORATORE DIPENDENTE: DEVO PAGARE LE IMPOSTE?**

Se svolgi la tua attività alle dipendenze di un altro soggetto che può essere un'azienda, un ente pubblico o un privato, una parte del tuo guadagno deve essere versata allo Stato come imposta sul reddito. In questo caso non devi preoccuparti di versare le imposte perché sarà il tuo datore di lavoro a farlo al posto tuo. Il datore di lavoro, infatti, trattiene dallo stipendio che ti deve dare una somma di denaro (ritenuta) che verrà versata direttamente allo Stato come imposta. In questo caso non sei obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi. Ricordati, però, che se possiedi altri redditi (es: hai una casa diversa da quella destinata ad abitazione principale, svolgi prestazioni lavorative occasionali, etc.) dovrai indicarli in dichiarazione e pagare le relative imposte.

## **6. LAVORO PER CONTO MIO: DEVO PAGARE LE IMPOSTE?**

Se lavori per conto tuo perché sei un libero professionista, hai un negozio o una ditta individuale, devi ogni anno versare le imposte indicando in dichiarazione i tuoi redditi.

### **Devo tenere la contabilità?**

Con la richiesta della partita IVA, a seconda del tuo volume d'affari e delle dimensioni della tua attività, devi scegliere tra diversi regimi contabili.

Per individuare il regime contabile da adottare, puoi chiedere aiuto agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure puoi rivolgerti alla tua associazione di categoria.

## 7. COME DEVO DICHIARARE QUELLO CHE GUADAGNO?

Devi comunicare quello che guadagni presentando la dichiarazione dei redditi ogni anno.

### **Se sei un lavoratore dipendente o un pensionato (mod. 730)**

puoi fare la dichiarazione dei redditi con il modello 730, usufruendo dell'assistenza:

- del tuo datore di lavoro;
- dell'ente che ti eroga la pensione;
- di uno dei Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (CAF) costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro;
- dei soggetti abilitati all'assistenza fiscale (consulenti del lavoro, dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili).

**Attenzione:** *non tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati possono utilizzare il modello 730. In particolare se possiedi anche redditi di impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni non puoi utilizzare questo modello e devi presentare la dichiarazione con il modello Unico.*

14

**Se sei un lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato** per un periodo inferiore all'anno, puoi presentare il modello 730:

- al sostituto d'imposta, solo se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
- al CAF, o ad un professionista abilitato, solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio.

**Se possiedi redditi di collaborazione coordinata e continuativa** puoi utilizzare il mod. 730, a condizione che il rapporto di collaborazione sussista nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio.

Il vantaggio del mod. 730 è che puoi ottenere il rimborso dell'imposta, eventualmente trattenuta in più, direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio.

Nel caso in cui tu debba, invece, pagare delle somme, queste verranno trattenute direttamente dalla retribuzione o dalla pensione e, quindi, non devi preoccuparti di fare alcun versamento.

## **A chi e quando presentare il mod. 730**

**Al datore di lavoro o all'ente pensionistico** (es: Inps, Inpdap, ecc.) il mod. 730 deve essere presentato già compilato senza esibire alcuna documentazione che dovrai comunque conservare per quattro anni.

Se presenti il 730 al CAF o ad un professionista abilitato senza compilarlo sei tenuto al pagamento del corrispettivo richiesto. Se invece lo consegni già compilato, al CAF, o al professionista, non spetta alcun compenso. Se ti rivolgi al CAF o ad un professionista abilitato, ricordati di presentare tutta la relativa documentazione.

Sia che tu richieda l'assistenza per la compilazione, sia che consegni il modello già compilato, dovrai esibire, anche solo in fotocopia, la seguente documentazione:

- il CUD rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dei sostituti d'imposta dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, occasionale, ecc.;
- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino il sostenimento di spese, nel corso dell'anno, per le quali è prevista la deducibilità (cioè la sottraibilità) dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda;
- altra documentazione necessaria per il riconoscimento di tali spese deducibili o detraibili.

Ad esempio: per gli interessi passivi che paghi alla banca per il mutuo stipulato per l'acquisto della casa, occorrerà la copia del contratto di mutuo; per l'assicurazione sulla vita, copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti richiesti per la relativa detrazione, ecc.; per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo per comunicare l'inizio lavori, ricevuta dei bonifici bancari attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni); ultima dichiarazione presentata, se avevi un credito d'imposta che vuoi utilizzare nel nuovo 730.

**Attenzione:** *informati ogni anno sui termini di presentazione del modello 730.*

### **Se non sei un lavoratore dipendente o un pensionato? (Modello UNICO)**

Se non sei un lavoratore dipendente o un pensionato e nell'anno precedente hai percepito un reddito, **devi presentare il modello Unico.**

Il modello Unico comprende, oltre alla dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale dei contribuenti IVA e la dichiarazione IRAP.

I contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati studi di settore devono compilare l'apposito modello per l'indicazione di dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi.

Ricordati che devi utilizzare l'apposito modello che viene pubblicato ogni anno e che puoi trovare anche presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Non dimenticarti che la dichiarazione deve essere firmata da te o dal tuo rappresentante legale, altrimenti è nulla.

### **Come presentare la dichiarazione Modello Unico**

Le dichiarazioni vanno presentate:

- in via telematica, tramite il servizio Internet;
- ad un Ufficio postale o ad una banca (se non possiedi partita IVA);
- ad un intermediario (professionisti, Caf ed altri soggetti abilitati);
- tramite gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate (solo le dichiarazioni Modello Unico Persone Fisiche).

Ricordati di conservare la ricevuta che gli Uffici ti consegneranno.

### **Termini del Modello Unico**

**Attenzione:** *informati ogni anno sui termini di presentazione del modello Unico e sui termini di pagamento delle imposte.*

### **La scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef**

16

**(mod. 730 e mod. Unico)**

Puoi scegliere di destinare l'8 per mille dell'Irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario.

Fare la scelta è facile: basta mettere la firma nell'apposito riquadro, accanto all'istituzione che hai scelto. È ammessa la scelta per una sola istituzione.

### **La scelta per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef**

**(mod. 730 e mod. Unico)**

La legge finanziaria 2008 ha riproposto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) a finalità di interesse sociale.

In particolare, sono previste le seguenti possibilità di destinazione:

- sostegno delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria



- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi

Informazioni per il contribuente ed elenco nazionale dei soggetti ammessi, sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate: <http://www.agenziaentrate.gov.it>

### **Gli studi di settore o parametri**

Se hai una piccola o media impresa o svolgi un'attività di lavoro autonomo, con ricavi o compensi di ammontare non superiore a 7,5 milioni di euro insieme alla dichiarazione dei redditi, devi comunicare alcuni dati che ti vengono richiesti nell'apposito modello dei dati rilevanti ai fini degli "studi di settore".

Gli "studi di settore" sono uno strumento utilizzabile per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi dalle singole attività economiche. Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati: sia quelli di carattere fiscale, sia dati di tipo "strutturale" che caratterizzano l'attività e il contesto economico in cui questa si svolge.

Essi consentono quindi di determinare i ricavi o i compensi che con massima probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuandone non solo la capacità potenziale di produrre ricavi o conseguire compensi, ma anche i fattori interni ed esterni relativi all'attività che potrebbero determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di mercato, eccetera).

L'espressione "studi di settore" identifica sia una procedura di calcolo, sia una procedura di ausilio per l'accertamento. Più precisamente essa sta a significare:

- un metodo informatizzato a base statistica per il calcolo dei ricavi o dei compensi presunti dall'attività di ogni singola impresa o professionista (procedura di calcolo);
- un percorso facilitato per l'accertamento, di cui l'Agenzia delle Entrate può avvalersi.

Se hai difficoltà nella compilazione del modello, puoi rivolgerti a un Ufficio locale, oppure puoi consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate: <http://www.agenziaentrate.gov.it> - Strumenti - Studi di settore.

### **News 2009: Unico "Mini", redditi in formato ridotto e semplificato.**

Quest'anno, accanto al modello Unico tradizionale, è previsto anche un modello "Mini" di sole 4 facciate (al posto di 8) e 24 pagine di istruzioni (al posto di 100), per chi si trova nelle situazioni meno complesse: soprattutto dipendenti e pensionati che, pur potendo presentare il modello 730, preferiscono dirottare la scelta verso il modello Unico.

L'Unico "Mini" può essere utilizzato dai residenti in Italia, senza partita IVA, che nel 2008 hanno avuto uno dei seguenti redditi:

1. terreni e fabbricati;
2. dipendente o assimilato e di pensione;
3. attività commerciali e di lavoro autonomo occasionali.

Come avviene per la tradizionale denuncia dei redditi, nel modello Unico Mini si possono indicare tutte le spese detraibili o deducibili sostenute nel 2008 e sfruttare le altre agevolazioni introdotte per il 2008.

**Non può essere presentato dai titolari di partita IVA.** La semplificazione comincia dai dati anagrafici, che nel modello Unico ordinario richiedono una pagina intera, mentre nella versione 'mini' sono condensati in un solo rigo, dove il contribuente si limiterà a indicare nome, cognome, codice fiscale e domicilio fiscale.

Semplificati anche i quadri RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese) ed RN (determinazione dell'Irpef). Restano, invece, invariati i quadri RA e RB (redditi dei terreni e dei fabbricati), dai quali vengono eliminati solo i casi particolari previsti come immobili inagibili o mancata coltivazione del terreno.

## 8. COMPRO UNA CASA: HO DELLE AGEVOLAZIONI?

Se compri una casa devi pagare l'imposta di registro (o l'IVA) e le imposte ipotecaria e catastale.

Se acquisti una casa **da un'impresa "costruttrice" (o un'impresa che ha ristrutturato l'immobile) e l'acquisto avviene entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori**, dovrai versare:

- l'IVA al 10% sul prezzo d'acquisto. Se invece compri la tua prima casa avrai un'agevolazione perché potrai pagare l'IVA al 4% invece che al 10%;
- l'imposta di registro in misura fissa: 168 euro;
- l'imposta ipotecaria in misura fissa: 168 euro;
- l'imposta catastale in misura fissa: 168 euro.

**Negli altri casi** (ad es: nell'acquisto da un privato, da un'impresa "non costruttrice", o da un'impresa costruttrice ma che ha ultimato i lavori da più di 4 anni) le imposte che dovrai versare, calcolate sul valore catastale dell'immobile, sono:

- l'imposta di registro al 7%. Anche in questo caso se stai acquistando la tua prima casa hai un'agevolazione perché potrai pagare il 3% dell'imposta di registro anziché il 7%;
- l'imposta ipotecaria del 2%. Anche in questo caso è prevista un'eccezione se si tratta della tua prima casa, perché dovrai pagare l'imposta in misura fissa (euro 168);
- l'imposta catastale dell' 1%. Anche in questo caso è prevista un'eccezione se si tratta della tua prima casa, perché dovrai pagare l'imposta in misura fissa (euro 168).

### L'acquisto della prima casa

**NB: per poter avere queste agevolazioni devi verificare che:**

1. l'abitazione non abbia le caratteristiche di lusso;
2. l'immobile deve trovarsi nel comune in cui tu hai la residenza (o in cui intendi stabilirla entro 18 mesi dal contratto di vendita) o, se diverso, in quello in cui svolgi la tua attività. Se sei un cittadino residente all'estero (cioè iscritto all'AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

Inoltre nell'atto di acquisto devi dichiarare:

- di non avere la proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova la casa che intendi acquistare;
- di non avere in Italia diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa già acquistata con queste agevolazioni;
- di impegnarti a trasferire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove si trova la casa che vuoi acquistare.

## 9. AFFITTO UNA CASA: HO DELLE AGEVOLAZIONI?

Se sei inquilino di una casa che utilizzi come abitazione principale e se il tuo reddito complessivo è inferiore a euro 30.987,41 puoi godere di una agevolazione (detrazione) che dovrai indicare nella dichiarazione dei redditi.

Se il contratto di locazione è intestato anche al tuo coniuge la detrazione vi spetta per il 50% ciascuno.

**Attenzione:** *per avere la riduzione d'imposta occorre che il contratto di locazione sia stato stipulato secondo la normativa relativa ai contratti convenzionali, cioè stipulati tra le organizzazioni dei proprietari e le organizzazioni degli inquilini.*

Per verificare se ti spetta l'agevolazione, devi leggere il contratto di locazione e vedere se c'è il riferimento alla legge n. 431 del 1998. Ricordati che la riduzione d'imposta vale solo per i contratti stipulati nella zona ad alta urbanizzazione (come ad esempio i capoluoghi di provincia).

La misura della detrazione è la seguente:

- 300 euro se il tuo reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- 150 euro se il tuo reddito complessivo supera euro 15.493,71 (ma fino a euro 30.987,41).

**Se hai un'età compresa tra i 20 e i 30 anni** e hai lasciato la casa di famiglia, per i primi tre anni hai diritto a una detrazione di 991,60 euro se il tuo reddito complessivo non supera euro 15.493,71.

**Se sei uno studente universitario "fuori sede"** dal 1° gennaio 2008 hai diritto a una detrazione del 19% sul canone di locazione. La detrazione riguarda anche i canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché gli atti stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a 2.633 euro. L'alloggio deve trovarsi in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri da casa e, comunque, in una provincia diversa.

## **10. SONO PROPRIETARIO DI UNA CASA: DEVO PAGARE LE IMPOSTE SULLA CASA?**

Se sei proprietario o hai l'usufrutto, l'uso, l'abitazione di una casa devi pagare l'Irpef e le addizionali all'Irpef.

Devi perciò dichiarare il reddito di tale casa nella dichiarazione dei redditi (nel quadro RB). Per individuare il reddito da indicare nella dichiarazione devi applicare le tariffe d'estimo che variano a seconda del Comune dove si trova la casa ed in relazione alle caratteristiche dell'immobile.

Per trovare tali dati puoi rivolgerti all'Ufficio dell'Agenzia del Territorio.

Dovrai, inoltre, pagare al Comune dove si trova la casa l'ICI ossia l'imposta comunale sugli immobili.

## 11. COME OTTENERE UN RIMBORSO

### Rimborsi di ritenute e versamenti diretti

Il contribuente può chiedere il rimborso delle ritenute dirette o dei versamenti effettuati, quando ha commesso un errore materiale nel calcolo della somma da versare o nella compilazione del modello di versamento o quando ha effettuato due volte lo stesso versamento o, ancora, quando l'obbligo tributario è inesistente totalmente o parzialmente.

**La domanda** deve essere presentata in carta semplice e deve essere corredata della copia del documento attestante la ritenuta effettuata o della copia del modello di versamento.

Se si tratta di rimborso per ritenute dirette (art. 37 del DPR n. 602/73), la domanda va prodotta entro il termine di prescrizione di 48 mesi dalla data della ritenuta.

Anche quando si tratta di rimborso di versamenti diretti (art. 38 del DPR n. 602/73), la domanda va prodotta entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento.

**Per i rimborsi di versamenti relativi alle imposte indirette** (IVA, imposta di registro, imposte ipotecarie, catastali, di bollo), il termine di decadenza per produrre istanza di rimborso è di 36 mesi dalla data del versamento.

In caso di ritenuta, l'istanza di rimborso può essere prodotta sia da chi ha effettuato il versamento, sia da chi ha incassato le somme soggette a ritenuta.

23

**Per i rimborsi di importo superiore a 1.549,37 euro (3 milioni di vecchie lire)**, l'Agenzia delle Entrate, prima di erogare il rimborso, deve inviare al contribuente una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso un ufficio postale per scegliere di riscuotere il rimborso mediante:

- a) accreditalamento in conto bancario;
- b) accreditalamento in conto corrente postale.

I contribuenti, senza la necessità di attendere uno specifico invito possono fornire le coordinate bancarie o postali tramite Fisconline sul sito Internet <http://www.agenziaentrate.gov.it> - Servizi - Servizi telematici, oppure attraverso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

### Per i Rimborsi IVA

Il rimborso IVA può essere richiesto per il credito risultante:

- da dichiarazione annuale IVA anche in forma unificata
- da eccedenza detraibile del trimestre

Per avere diritto al rimborso il contribuente deve essere in possesso di specifici requisiti.

### **Modalità di richiesta**

Per ottenere il rimborso del credito risultante da dichiarazione annuale IVA il contribuente deve presentare, all'agente della riscossione competente per la provincia nella quale risiede dal 1° febbraio, un'apposita istanza in duplice esemplare (modello VR) entro il termine di scadenza della dichiarazione annuale IVA.

Sono considerati validi i modelli VR presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione IVA annuale, anche in forma unificata, salvo le applicazioni delle sanzioni previste dalla legge.

Per ottenere il rimborso del credito risultante dalla liquidazione del trimestre, il contribuente deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente l'apposita istanza secondo il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia. Tale istanza può essere presentata a mano, per raccomandata A.R. o con modalità telematiche tramite Entratel, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Non vengono ritenute valide le istanze presentate oltre il suddetto termine.

### **Garanzie**

Per ottenere il rimborso dell'IVA è necessario, tranne per i soggetti che ne sono esonerati, prestare idonea garanzia (fideiussione, polizza fideiussoria), firmata dal rappresentante legale o dal titolare della ditta e rilasciata da un istituto di credito, da un intermediario finanziario o da imprese di assicurazione.

L'eventuale autocertificazione per l'esenzione dalla prestazione della garanzia, per i cosiddetti "contribuenti virtuosi" deve essere allegata al mod.VR, per i rimborsi annuali, o all'istanza, per i rimborsi infrannuali.

### **Modalità di erogazione**

**I rimborsi annuali di importo non superiore a 516. 56,90 euro** vengono erogati direttamente dall'agente della riscossione a partire dal 1° giorno successivo alla

presentazione del VR.

**In caso di richiesta di rimborso per un ammontare superiore al suddetto importo**, l'agente della riscossione provvederà al rimborso fino a detto limite mentre l'eccedenza sarà rimborsata successivamente su disposizione dell'ufficio delle Entrate competente.

### **Accredito dei rimborsi su conto corrente**

Per velocizzare i rimborsi è possibile richiederne l'accredito sul proprio conto corrente bancario o postale.



La richiesta può essere effettuata presso qualsiasi ufficio locale che provvederà all'acquisizione delle coordinate del conto corrente del richiedente. È possibile richiedere l'accredito sul proprio conto corrente anche via internet: a tal fine occorre registrarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate ed ottenere un codice Personale, il PIN.

## 12. COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ

### Cosa sono?

Le comunicazioni di irregolarità derivano dai controlli formali e automatici delle dichiarazioni e informano il contribuente degli eventuali errori riscontrati, offrendogli la possibilità di sanare le irregolarità evidenziate con il pagamento di una sanzione ridotta.

### Cosa fare?

**Il contribuente che ritenga non fondata la pretesa tributaria** contenuta nelle comunicazioni derivanti **dai controlli automatici** può rivolgersi, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati:

- ad un qualsiasi Ufficio dell' Agenzia delle Entrate
- al centro di assistenza telefonica, al numero **848.800.444**.

Il contribuente che ritenga non fondata la pretesa tributaria contenuta nelle comunicazioni derivanti dai **controlli formali**, deve rivolgersi all'ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, per chiarire eventuali dati od elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.

**Il contribuente che riconosca la validità della contestazione** può regolarizzare la propria posizione versando, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l' imposta dovuta; gli interessi e una sanzione ridotta pari a 1/3 dell' imposta per i controlli automatici o a 2/3 dell' imposta per i controlli formali

26

### Come e dove pagare?

Presso Banca, Ufficio Postale, Concessionario della riscossione (Equitalia Spa), con modello precompilato.

**Per i titolari di partita IVA è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica.**

**Attenzione:** *I suddetti atti non sono veri e propri atti impositivi, e pertanto non sono impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie.*

## 13. LE CARTELLE DI PAGAMENTO

### Cosa sono?

Le cartelle di pagamento, notificate dagli agenti della riscossione, contengono l'invito a pagare entro sessanta giorni le somme iscritte a ruolo e dovute a seguito dei controlli di qualsiasi tipo e degli accertamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria (compreso parte del compenso a favore dell'agente di riscossione).

Le cartelle di pagamento contengono tra l'altro, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento, nonché le indicazioni delle modalità per ricorrere.

In caso di mancato pagamento nel termine di **60 giorni**, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora dalla data di notifica della cartella, nonché il compenso integrale a favore dell'agente. Trascorso tale termine, l'agente della riscossione potrà avviare le azioni e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).

### Cosa fare?

Il contribuente dopo aver controllato la cartella, se la ritiene corretta, può pagarla presso gli sportelli dell'agente della riscossione (Equitalia Sardegna Spa), della banca o degli uffici postali.

Se desidera maggiori informazioni, potrà rivolgersi:

- all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo;
- al Centro di Assistenza Telefonica al numero **848.800.444**.

**Attenzione:** *Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi previdenziali, ecc.*

*Quindi fai attenzione a rivolgerti all'ente che è effettivamente responsabile dell'addebito, indicato come ente impositore nella cartella.*

### Le cartelle si possono contestare?

Controllata la cartella, il contribuente, **se ritiene l'addebito infondato**, può presentare all'Ufficio che ha reso esecutivo il ruolo un'istanza di annullamento, totale o parziale dell'addebito, inoltre, entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, puoi presentare ricorso alla Commissione Tributaria seguendo le indicazioni riportate nella cartella stessa.

**Attenzione:** *L'istanza in via di autotutela non ha effetto sulla decorrenza dei termini di decadenza; pertanto, il contribuente dovrà fare attenzione a non fare decorrere i sessanta giorni per rivolgersi al Giudice Tributario.*

*In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della cartella il concessionario avvierà la riscossione coattiva.*

### **Si può sospendere il pagamento?**

Se il contribuente ha presentato ricorso, in attesa della pronuncia della Commissione Tributaria può produrre istanza di sospensione a quest'ultima (sospensione giudiziale) oppure all'Ufficio dell'Agenzia competente per territorio (sospensione amministrativa).

L'istanza è in carta libera e deve recare allegata una copia dell'atto impugnato, nonché una copia del ricorso prodotto.

### **Si può rateizzare?**

Se il contribuente si trova in una situazione di temporanea difficoltà può chiedere il pagamento in forma dilazionata delle somme iscritte a ruolo ed elencate nella cartella di pagamento.

La competenza a concedere la rateazione spetta al concessionario della riscossione (Equitalia Sardegna Spa). Il contribuente può richiedere la dilazione delle somme (fino ad un massimo di 72 rate) in presenza di "temporanee situazioni di obiettiva difficoltà" (es. carenza di liquidità, stato di crisi aziendale a carattere transitorio, situazione reddituale insufficiente al pagamento dei ruoli).

**La domanda deve essere presentata agli uffici del concessionario** (Equitalia Sardegna Spa).

Le rate dovranno essere tutte dello stesso importo e, tranne casi eccezionali, superiori a 100 euro.

La verifica delle condizioni di obiettiva difficoltà assume un peso diverso a seconda dell'importo dei debiti:

- **per importi inferiori a 2.000 euro** la dilazione verrà sempre concessa dietro semplice autocertificazione in massimo 18 rate;
- **per importi da 2.000 a 10.000 euro** è prevista una procedura semplificata;
- **per importi superiori a 10.000 euro** sarà necessaria una vera e propria istruttoria;
- **per importi superiori a 50.000 euro** dovrà essere presentata una garanzia fideiussoria (per una durata pari alla rateazione maggiorata di un anno) o iscritta apposita ipoteca (necessariamente di primo grado e per un importo almeno doppio del debito).

**Sono escluse** dal procedimento di rateizzazione:

- le somme iscritte a ruolo per il recupero di agevolazioni UE dichiarate illegittime
- i crediti con riscossione spontanea a mezzo ruolo (come la tassa sui rifiuti)
- i ruoli già rateizzati Inps
- Il mancato pagamento di due rate fa decadere il contribuente dal beneficio della dilazione.

## 14. LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI

In base all'attuale normativa le principali agevolazioni sono:

### per il settore auto

- IVA agevolata al 4%, senza limiti di importo, sull'acquisto dei mezzi di locomozione di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, o a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, sia nuovi che usati;
- detrazione dall'irpef del 19% delle spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione di qualsiasi cilindrata (compresi gli autocaravan) nei limiti di un importo di 18.075,99 euro;
- esenzione permanente dal pagamento del bollo;
- esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

### per i figli a carico

- detrazione dall'irpef, per ogni figlio fiscalmente a carico di 800 euro (900 se minore di 3 anni). La detrazione d'imposta aumenta di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della Legge 104/1992. Tali importi non sono fissi ma diminuiscono con l'aumentare del reddito conseguito nell'anno.

30

### per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici e altri tipi di ausilio

- detrazione dall'irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici;
- IVA agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici;
- detrazione delle spese di acquisto e mantenimento (queste ultime in modo forfetario, per una cifra pari a euro 516,47) del cane guida per i non vedenti;
- detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute.

### per le spese sanitarie

- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

### per l'assistenza personale (colf e badanti)

- deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;

- detrazione d'imposta da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

## **Il familiare del disabile**

**Può beneficiare delle agevolazioni anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile**, a condizione che questi sia da considerare a suo carico ai fini fiscali, ossia abbia un reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,51 euro. Ai fini del limite non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai non vedenti, ai sordomuti e agli invalidi civili. In questo caso il documento di spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o al familiare di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese mediche generiche e di assistenza specifica, necessarie in caso di grave e permanente invalidità e menomazione, e quelle sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, le quali sono deducibili dal reddito complessivo anche se sostenute per familiari non fiscalmente a carico.

**Attenzione:** Dal 1° gennaio 2008 per poter dedurre o detrarre le spese relative all'acquisto di medicinali è necessario avere la fattura o "scontrino parlante" che riporta il codice fiscale del destinatario, la natura, la quantità e la qualità dei farmaci acquistati.

## **Bonus famiglie a basso reddito**

Con l'introduzione del bonus straordinario (decreto legge 185/2008), nell'anno 2009 è possibile usufruire di un beneficio nella misura di 1.000 euro se nel nucleo familiare vi sono figli a carico del richiedente portatori di handicap (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 35.000,00.

Per maggiori informazioni ed aggiornamenti consultare il sito: <http://www.agenziaentrate.gov.it>

## **A) Agevolazioni per il settore auto**

### **chi ne ha diritto:**

Sono ammessi alle agevolazioni i **non vedenti**, ossia coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.

### per quali veicoli:

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi ai seguenti veicoli:

- **autovetture:** Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
- **autoveicoli per il trasporto promiscuo:** Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
- **autoveicoli specifici:** Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
- **autocaravan (solo per la detrazione Irpef 19%):** Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente.

**Le agevolazioni riguardano l'acquisto delle automobili** destinate a facilitare gli spostamenti dei non vedenti. In particolare, in caso di acquisto di una automobile di cilindrata non superiore a 2000 cc se alimentata a benzina e 2800 cc se diesel è possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta fino ad un massimo di L. 35.000.000, pari a € 18.075,99.

32

La detrazione può essere fatta in unica soluzione o nell'arco dei quattro anni successivi. L'agevolazione può essere goduta una volta ogni quattro anni, salvo il caso di furto o incendio doloso dell'automobile.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che sono detraibili anche le spese per l'adattamento del veicolo (**non necessario per il trasporto dei non vedenti**) e la manutenzione straordinaria.

Non sono ammesse quelle che riguardano la manutenzione ordinaria (ad esempio, carburante, lubrificante, pneumatici, premi assicurativi). Le spese di manutenzione straordinaria concorrono alla formazione del limite massimo di 18.075,99 euro utilizzabile nel quadriennio per l'acquisto del veicolo.

### **IVA agevolata per l'acquisto delle auto**

Per le automobili intestate ai disabili o a familiari dei quali i disabili stessi siano fiscalmente a carico sono previste anche l'IVA agevolata al 4% e l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione (L. 342/2000, art. 50). Per usufruire di tali agevolazioni non è richiesto -ovviamente- alcun adattamento dell'autovettura, come avviene invece per i disabili motori.



**Come fare:** È necessario fare una apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, che, una volta verificati i requisiti, rilascia un certificato che sostituisce la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione, che ha sostituito l'esposizione del bollo sul parabrezza dell'automobile.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 8 agosto 2005 n. 117/E, ha precisato che *“Tutti gli optional comprati contestualmente all'autovettura costituiscono parte integrante della stessa e quindi usufruiscono dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta”*.

Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.

Per essere ritenuto “a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).

Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una stessa persona, la stessa può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

## **La documentazione**

I **non vedenti** devono presentare il certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica.

## **B) Le altre agevolazioni**

### **Per i figli a carico**

Dal 1° gennaio 2007, la detrazione per i figli è stata fissata in 800 euro e in 900 euro per i figli di età inferiore a tre anni.

Essa aumenta di 220 euro se il figlio è disabile e riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92.

### **Detrazione per i figli disabili:**

Età inferiore a 3 anni (900+220) = detrazione 1.120

Età superiore a 3 anni (800+220) = detrazione 1.020

### **Per le spese sanitarie e mezzi d'ausilio**

Le spese mediche, comprese quelle per interventi chirurgici, sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF.

Oltre alle spese viste in precedenza, sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

### **Eredità e donazioni a favore del disabile grave**

La Legge 286/2006 e la Finanziaria 2007 hanno ripristinato l'imposta di successione e donazione. Tuttavia, se il beneficiario del trasferimento è una **persona portatrice di handicap** riconosciuta *grave* ai sensi della Legge 104 del 1992, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

34

Le franchigie non sono cumulabili, ad esempio se il beneficiario è il portatore di handicap grave e contemporaneamente coniuge del *de cuius* trova applicazione solo la franchigia più favorevole (1.500.000 euro).

### **Per l'assistenza personale (colf e badanti)**

La Finanziaria 2007 ha trasformato in detrazione d'imposta la precedente deduzione per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o a quella delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Dal 1° gennaio 2007, queste spese sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro (riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza).

Nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

La detrazione compete a condizione che il reddito complessivo non superi 40mila euro e non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

### **C) Altre agevolazioni per i non vedenti**

In favore dei non vedenti sono state da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni:

#### **Detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida.**

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

#### **Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.**

La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

#### **Aliquota IVA agevolata del 4%**

L'agevolazione è prevista **per l'acquisto di particolari prodotti editoriali** destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

L'applicazione dell'aliquota IVA del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

### **D) Chiarimenti**

#### **Le persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana:**

Sono considerate tali coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

#### **Accertamento dello stato di non autosufficienza:**

La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione non compete, ad esempio, per l'assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

#### **La documentazione:**

Per fruire della detrazione, le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

#### **Altre precisazioni:**

L'importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 2.100 euro.

Nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

36

**Cumulabilità:** Sia la deduzione dal reddito imponibile che la detrazione d'imposta per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

#### **L'aliquota IVA agevolata per l'acquisto di ausili tecnici e informatici**

Si applica l'aliquota IVA agevolata nella misura del 4% per tutti gli strumenti tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap. Si tratta di qualsiasi apparecchiatura o dispositivo basato su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricato o di comune reperibilità, preposto ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura da parte dei soggetti disabili. Per poter ottenere tale agevolazione occorrono due requisiti:

1. il certificato di invalidità attestante la minorazione visiva ovvero la relativa autocertificazione;
2. un ulteriore certificato rilasciato dall'oculista della ASL attestante il collegamento funzionale tra lo strumento che si intende acquistare e la minorazione visiva. Questo secondo certificato non può essere sostituito dall'autocertificazione.

Tali certificati vanno consegnati al rivenditore, il quale nella fattura indicherà che l'IVA applicata è del 4% ai sensi del D.M. 14 marzo 1998.

## 15. INFORMAZIONI UTILI

Per mettersi in contatto con il servizio di assistenza, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini vari canali di comunicazione: telefono, web-mail, uffici.

### Con il telefono

**848.800.444** Telefonando all'848.800.444 (costo della telefonata: tariffa urbana a tempo) e seguendo le indicazioni fornite dal sistema è possibile accedere a vari servizi e informazioni:

### Servizio con operatore

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13.

### Servizio automatico

Fornisce informazioni automatiche su alcuni argomenti di natura fiscale.

### Prenotazione appuntamenti

Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili attese presso gli sportelli.

### Attenzione:

38

- *per chiamare con il cellulare il numero da utilizzare è 06-96668907 (il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore);*
- *per telefonare dall'estero, invece, il numero è 003906-96668933 (il costo è a carico del chiamante).*

**320.43.08.444 (SMS)** per ricevere un'informazione fiscale sul cellulare inviare un sms al numero 320.43.08.444.

Gli sms possono essere inviati in qualunque momento della giornata. Il costo, a carico di chi invia il messaggio, dipende dal proprio piano tariffario. Per tutelare la privacy dei contribuenti non sarà data risposta agli sms sulla propria situazione fiscale.

### Con una e-mail

**Web Mail:** consente di chiedere informazioni in materia fiscale tramite l'invio di una e-mail all'Agenzia. Per accedere è sufficiente compilare una scheda (nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, breve sintesi della problematica fiscale - che non deve superare una decina di righe - e relativa tipologia).

## **Direttamente in ufficio**

Nel sito Internet dell’Agenzia è presente un elenco degli uffici locali, i recapiti delle Direzioni Regionali e dei 2 Centri operativi. È possibile utilizzare un motore di ricerca “**trova l’ufficio**” per individuare facilmente il proprio ufficio: <http://www.agenziaentrate.gov.it> (nella sezione “Contatti”).

## **Prenotazione degli appuntamenti tramite internet**

Il Servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili attese presso gli sportelli.

Il servizio è attivo in tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Per fissare o disdire un appuntamento con un funzionario è sufficiente seguire le indicazioni dell’applicazione. A prenotazione effettuata verrà mandata una e-mail di conferma.

## **Assistenza dedicata ai contribuenti con disabilità**

In occasione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità, impossibilitati a recarsi presso gli sportelli degli uffici. Le associazioni e gli enti interessati, che vogliono svolgere un ruolo di collegamento fra i contribuenti e l’Agenzia, dovranno accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna Direzione Regionale.

Per conoscere i nominativi dei coordinatori regionali e l’elenco degli uffici locali, disponibili in queste pagine del sito, ci si può rivolgere anche ai centri di assistenza telefonica (848.800.444).